



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto – Legge

**“MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SPECIALE
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI”.**

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente Decreto - Legge è adottato dal Congresso di Stato in forza di necessità ed urgenza ai sensi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.

Deriva dall’urgenza di adottare misure straordinarie in materia di prezzi dei carburanti connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché a sostegno dell’economia; ed altresì dalla necessità di adeguare ed allineare le aliquote dell’imposta speciale sui prodotti energetici in analogia alla vicina Italia, visto il recentissimo provvedimento temporaneo adottato.

Le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 e successive modifiche, così come da ultimo modificate dal Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3, subiranno le seguenti temporanee variazioni, in diminuzione:

- a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di - 0,20;
- b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di - 0,20;
- c) Biodiesel e Gasoli Paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di - 0,20;
- d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo - 0,10 e al litro - 0,055.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 20 marzo 2026 e fino al 30 aprile 2026.

Si precisa che l’aliquota dell’imposta speciale del gasolio agricolo rimane invariata.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -